



Decreto Dirigenziale n. 268 del 27/11/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 8 - UOD Politica del farmaco e dispositivi

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI NAPOLI (NA) - SEDE FARMACEUTICA N. 243 - RICONOSCIMENTO DELLA TITOLARITA' ALLA SOCIETA' "FARMACIA MANFREDI DEL DOTTOR MANFREDI ALFREDO S.N.C." - MODIFICA PATTI SOCIALI - PRESA D'ATTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che, con Decreto dirigenziale n. 426 SAN/STAP/NA del 30.09.2004, la Società in nome collettivo denominata "Farmacia Manfredi dei dottori Elio e Alfredo Manfredi s.n.c.", con sede legale in Napoli (NA), alla Via Epomeo, nn. 487 - 489 – 491, costituita dai dottori Elio Manfredi, farmacista, nato a Napoli (NA) il 16.04.1963 e Alfredo Manfredi, farmacista, nato a Napoli (NA) il 05.07.1965, fu autorizzata a gestire, quale titolare, ai sensi e per gli effetti delle leggi e normativa vigenti in materia, la farmacia della sede farmaceutica nr. 243 della Pianta Organica del Comune di Napoli (NA). I dottori Alfredo e Elio Manfredi sono gli unici soci ed amministratori con poteri di firma disgiunta della società;

che, con Decreto dirigenziale n. 2 SAN/STAP/NA del 05.01.2005, veniva rettificata la data di nascita del dott. Elio Manfredi;

che, con Decreto dirigenziale n. 325 SAN/STAP/NA del 10.12.2010, la Società denominata "Farmacia Manfredi dei dottori Elio e Alfredo Manfredi s.n.c.", con sede legale in Napoli (NA), alla Via Epomeo, nn. 487 - 489 – 491, fu autorizzata ad ampliare la farmacia con aggiunta di nuovi locali contraddistinti dai civici nn. 493 e 495, della stessa Via Epomeo;

VISTI

l'istanza presentata dal dott. Alfredo Manfredi, farmacista, acquisita in data 24.09.2014, al protocollo nr. 628625 dell'Ufficio della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, con la quale viene chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. 475/68 e art. 7 della L. 362/91, come modificato dall'articolo 5 comma 6 ter del D.L. 233 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr. 248, di prendere atto delle modifiche apportate alla Società in nome collettivo, denominata "Farmacia Manfredi dei dottori Elio e Alfredo Manfredi s.n.c.", con sede legale in Napoli (NA), alla Via Epomeo, nn. 487 - 489 – 491 – 493 - 495, e di autorizzare la prosecuzione dell'attività della stessa farmacia;

l'atto notarile, stipulato il 06.08.2014 dal dott. Nicola Capuano, notaio in Napoli (NA), registrato all'Agenzia delle Entrate NA/1 il 08.08.2014 al nr. 15489/1T, numero di repertorio 133493, raccolta nr. 35984, dal quale si rileva che, dopo la cessione, per atto di vendita, della piena proprietà della intera quota di partecipazione del dott. Elio Manfredi nella Società in nome collettivo denominata "Farmacia Manfredi dei dottori Elio e Alfredo Manfredi s.n.c.", il dott. Alfredo Manfredi, farmacista, nato a Napoli (NA) il 05.07.1965 ed ivi residente alla Via Alfredo Rocco, nr. 13 - c.f. MNF LRD 65L05 F839V, diventa unico socio, modificando la ragione sociale in "Farmacia Manfredi del dottor Manfredi Alfredo s.n.c.". L'amministrazione della società, per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, la firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al socio Alfredo Manfredi, nonché la direzione tecnica – professionale della farmacia stessa;

PRESO ATTO

delle modifiche societarie intervenute con l'atto notarile sopra richiamato;

DATO ATTO

che la documentazione acquisita agli atti di questo Settore corrisponde a quella prescritta dalla normativa vigente ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione;

CONSIDERATO

che, la società ha facoltà di continuare il rapporto sociale limitatamente a un socio per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci per un periodo non superiore a sei mesi, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci è causa di scioglimento della società;

RITENUTO,

pertanto, legittima la richiesta e, di poter autorizzare, conseguentemente, la Società in nome collettivo denominata “Farmacia Manfredi del dottor Manfredi Alfredo s.n.c.”, a gestire, quale titolare, la farmacia sede farmaceutica nr. 243 della Pianta Organica del Comune di Napoli (NA);

VISTO, per quanto applicabile, il R.D. n. 1706 del 30.09.1938;

VISTA la legge 02.04.68 n. 475;

VISTO, per quanto applicabile, il DPR 21.08.1971 n. 1275;

VISTO l'art. 31 dello Statuto della Regione Campania;

VISTA la L.R. 14.05.1975 n. 29;

VISTA la L.R. 05.06.1975 n. 61;

VISTA la L.R. 08.03.1985 n. 13;

VISTA la L.R. 07.12.1993 n. 44;

VISTA la legge 22.12.1984 n. 892;

VISTA la legge 08.11.1991 n. 362;

VISTA la legge 04.08.2006 n. 248;

VISTO l'art.16 L.R. n.1 del 19.01.2007;

VISTA la legge n.27 del 24.03.2012;

VISTA la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della G.R.C.” pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;

VISTO il vigente Regolamento n.12/2011 e ss. mm. ii;

VISTO l'art. 6 comma 1 del citato Regolamento;

VISTA la D.G.R. n. 191/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.C. n. 478/2012, successivamente modificata dalla D.G.R.C n. 528/2012 e dalla D.G.R.C. n. 76/2013;

VISTA la D.G.R.C. n. 479/2012 e ss.mm.ii., di approvazione del “Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta Regionale della Campania”;

VISTA la D.G.R.C. n. 614/2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di dirigente delle strutture di Staff ai Dipartimenti, costituite con DD.G.R.C. nn. 344 e 345 del 10.07.2012 e nn. 437, 438 e 439 del 09.08. 2012;

VISTA la D.G.R.C. n. 427 del 27.09.2013 di conferimento incarichi dirigenziali e il relativo allegato “A”;

VISTA la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013 con la quale è stato disposto tra l'altro il conferimento dell'incarico di responsabile della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi;

VISTE le note prot. n. 2178/SP del 24.10.2013 e nn. 2245/SP e 2248/SP del 31.10.2013 dell'Assessore alle Risorse Umane;

VISTO il DPGR n. 284 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi;

VISTA la nota prot. n. 0126952 del 21.02.2014 Dipartimento n. 54 – Direzione Generale n. 10 ;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Organica Operativa della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal funzionario responsabile della P.O.U.C.

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate:

- **di prendere atto** delle modifiche apportate alla Società in nome collettivo denominata “Farmacia Manfredi dei dottori Elio e Alfredo Manfredi s.n.c.”, con sede legale in Napoli (NA), alla Via Epomeo, nn. 487 - 489 – 491 – 493 - 495, costituita dai dottori Elio Manfredi, farmacista, nato a Napoli (NA) il 16.04.1963 e Alfredo Manfredi, farmacista, nato a Napoli (NA) il 05.07.1965;

- **di autorizzare** la Società in nome collettivo denominata “Farmacia Manfredi del dottor Manfredi Alfredo s.n.c.”, con sede legale in Napoli (NA) alla Via Epomeo, nn. 487 - 489 – 491 – 493 – 495, a gestire, quale titolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della legge. 475/68 e art. 7 della legge 362/91, come modificato dall’articolo 5 comma 6 ter del D.L. 233 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr. 248, la farmacia, sede farmaceutica nr. 243, della Pianta Organica del Comune di Napoli (NA) ubicata alla Via Epomeo, nn. 487 - 489 – 491 – 493 – 495, della quale il dott. Alfredo Manfredi, farmacista, nato a Napoli (NA) il 05.07.1965 ed ivi residente alla via Alfredo Rocco, nr. 13 - c.f. MNF LRD 65L05 F839V, assume l’amministrazione, la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la direzione tecnico – professionale della farmacia. La società ha facoltà di continuare il rapporto sociale limitatamente a un socio per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci per un periodo non superiore a sei mesi, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci è causa di scioglimento della società, ai sensi dell’art. 2272 nr. 4 c.c. ;

- **di trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - al Sindaco del Comune di Napoli (NA);
 - all’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Napoli;
 - all’A.S.L. NA/1;
 - al B.U.R.C., per la pubblicazione.

Il Dirigente
Dott. Nicola D’Alterio